



**Funded by
the European Union**

NextGenerationEU

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole

Dirigente: Arch. Silvia Loreto

**C.I. 15214 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1
POVERTÀ ESTREMA HOUSING FIRST**

Edificio Casa accoglienza, Complesso ex Umberto I - Venezia

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Voltolina



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 183, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Il progettista

ING. GABRIELE CAPITANIO
STUDIO DI INGEGNERIA ING. GABRIELE CAPITANIO
Via Altinia, 114/D
30173 - Venezia (VE)
Tel. 349.6443916
mail: gabriele.capitanio@libero.it



Collaboratori:

Arch. Marco Grandesso

CODICE

B.1

SCALA

DATA

28/04/2023

AGGIORNAMENTO

Sommario

Sommario	2
1 PRINCIPALI ACRONIMI.....	5
2 CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
Art.1 - Oggetto dell'appalto.....	7
Art.2 - Ammontare dell'appalto	8
Art.3 - Natura del contratto	10
Art.4 - Categorie di lavori	11
Art.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee	11
3 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	13
Art.6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	13
Art.7 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto. Stipulazione del contratto	15
Art.8 - Pari opportunità e inclusione lavorativa (PNRR/PNC)	16
Art.9 - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi.....	17
Art.10 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto	17
Art.11 - Fallimento dell'Appaltatore.....	18
Art.12 - Norme organizzative	19
Art.13 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione	19
Art.14 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	21
Art.15 - Lavori non previsti e nuovi prezzi	21
4 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	21
Art.16 - Consegna e inizio dei lavori.....	21
Art.17 - Termine per l'ultimazione dei lavori	23
Art.18 - Programma di esecuzione dei lavori e Piano di qualità di costruzione e di installazione 23	
Art.19 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori.....	25
Art.20 - Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.....	26
Art.21 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.....	27
Art.22 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza	27
Art.23 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori.....	27
Art.24 - Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori.....	28
Art.25 - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa (PNRR/PNC).....	29
Art.26 - Clausole premiali (PNRR/PNC/FONDI UE)	29
Art.27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione e risoluzione per inosservanza	30
Art.28 - Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	31
5 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	32
Art.29 - Anticipazioni.....	32
Art.30 - Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori	32
Art.31 - Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori.....	33
Art.32 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all'esecuzione dei lavori 34	
Art.33 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	35
Art.34 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione.....	35
Art.35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	37
6 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	38
Art.36 - Lavori a misura	38
Art.37 - Eventuali lavori a corpo.....	38
Art.38 - Lavori in economia	39

Art.39 -	Contabilizzazione dei costi di sicurezza.....	39
Art.40 -	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	39
7	CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	40
Art.41 -	Garanzia provvisoria	40
Art.42 -	Garanzia definitiva.....	40
Art.43 -	Riduzione delle garanzie	41
Art.44 -	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	42
8	CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	43
Art.45 -	Prescrizioni Linee guida DNSH	43
Art.46 -	Variazione dei lavori.....	43
Art.47 -	Varianti per errori od omissioni progettuali	45
9	CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	46
Art.48 -	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	46
Art.49 -	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	47
Art.50 -	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	47
Art.51 -	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	48
Art.52 -	Piano operativo di sicurezza (POS)	48
Art.53 -	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	49
10	CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	50
Art.54 -	Subappalto	50
Art.55 -	Responsabilità in materia di subappalto.....	52
Art.56 -	Pagamento dei subappaltatori.....	53
11	CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	55
Art.57 -	Contestazioni sugli aspetti tecnici.....	55
Art.58 -	Prove e verifiche dei lavori. Gestione delle riserve	55
Art.59 -	Collegio Consultivo Tecnico	57
Art.60 -	Accordo bonario e transazione	57
Art.61 -	Definizione delle controversie	57
Art.62 -	Danni alle opere e cause di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà 57	
Art.63 -	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	58
Art.64 -	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e di congruità della manodopera 59	
Art.65 -	Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori	60
Art.66 -	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	61
Art.67 -	Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	62
Art.68 -	Presa in consegna dei lavori ultimati.....	62
12	CAPO 11. NORME GENERALI.....	63
Art.69 -	Conformità agli standard sociali	63
Art.70 -	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore nella gestione del cantiere	63
Art.71 -	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	67
Art.72 -	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	67
Art.73 -	Terre e rocce da scavo	67
Art.74 -	Custodia del cantiere.....	68
Art.75 -	Cartello di cantiere	68
Art.76 -	Casi particolari di penali e deprezzamenti	68
Art.77 -	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	69
Art.78 -	Tracciabilità dei pagamenti.....	69
Art.79 -	Disciplina antimafia	70
Art.80 -	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali	70
Art.81 -	Trattamento dei dati personali.....	71

Art.82 -	Spese contrattuali, imposte, tasse	71
Art.83 -	Criteri Ambientali Minimi.....	72
13	CAPO 12 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – PERIODO DI MOBILITAZIONE	73
Art.84 -	Periodo di mobilitazione	73
14	CAPO 13 – ALLEGATI.....	76
	ALLEGATO A – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 61, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010)	76
	ALLEGATO B – CATEGORIE OMOGENEE DELLE LAVORAZIONI	77
	ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI.....	78
	ALLEGATO D – CARTELLO DI CANTIERE	80
	ALLEGATO E – DICHIARAZIONE CONFLITTO D'INTERESSI.....	81
	ALLEGATO F – MODULO DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO CON SCHEDA AGGIUNTIVA	83

1 PRINCIPALI ACRONIMI

SA:	Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
RUP:	Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
DURC	il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA	l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
PSC	il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS	il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
Costo della manodopera (anche CM)	il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;
Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA)	gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
Costi di sicurezza (anche CSC)	gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
CSE	il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione

Documentazione gara	di	di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;
Lista per l'offerta		la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.
LL:		CUP - CIG
PdF:		Progetto di fattibilità tecnica ed economica
PD:		Progetto Definitivo
PE:		Progetto Esecutivo
Progettista: DL		l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti e D.M. n. 49 del 7/03/2018;
Appaltatore:		il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
Codice Contratti):	(dei	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.
SABAP		Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia (SABAP-VE)
Schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie		Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie - DECRETO 19 gennaio 2018 , n. 31 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018 - Supplemento ordinario n. 16/L)
Regolamento Generale		D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha ad oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 comma 1 del Codice e dell'articolo 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, e s.m.i., l'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell'intervento di seguito descritto. Al presente appalto si applica altresì la normativa collegata ai finanziamenti PNRR di cui al d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, artt. 47 e seguenti.

2. Le lavorazioni da eseguirsi nella Casa di Accoglienza conseguono agli esiti di progetto che indicano requisiti e prestazioni da soddisfare nella realizzazione delle opere.

Congiuntamente sono dettagliate le soluzioni adottate sia sul piano dell'organizzazione funzionale che dei materiali utilizzati.

3. Il progetto del recupero della Casa di Accoglienza si configura come un efficientamento energetico ed un adeguamento igienico - funzionale degli spazi e delle dotazioni impiantistiche.

Le lavorazioni in appalto comprendono:

- 1) Riorganizzazione parziale del distributivo al fine di:
 - a) Accessibilità del piano terra mediante la realizzazione di nuova rampa per disabili con conseguente modifica della gradinata esterna di accesso;
 - b) Realizzazione di una camera accessibile a utenti diversamente abili al piano terreno;
 - c) Creazione di due nuove camere al piano primo
 - d) Creazione di un nuovo spazio di relazione
 - e) Spostamento e riorganizzazione dell'ufficio con servizio igienico dedicato
 - f) Creazione di una lavanderia
 - g) Riorganizzazione dei servizi igienici
 - h) Riorganizzazione della cucina
- 2) Modifica della forometria attraverso aperture di due nuove finestre e variazioni delle posizioni preesistenti di due finestre al fine di garantire i rapporti aeroilluminanti delle stanze interne secondo la loro nuova organizzazione;
- 3) Finitura delle facciate in corrispondenza delle zone di intervento per le nuove forometrie;
- 4) Nuove pavimentazioni e rivestimenti in linoleum e piastrelle;
- 5) Manutenzione dei pavimenti dei poggiali mediante l'eliminazione dei rivestimenti degradati in mosaico, successiva impermeabilizzazione della soletta con guaina cementizia e posa in opera di nuovo massetto fibrato e nuova pavimentazione in piastrelle antiscivolo;
- 6) Manutenzione dei parapetti dei poggiali e delle fioriere mediante l'eliminazione dei rivestimenti degradati in mosaico, successiva intonacatura e finitura in rame delle fioriere;
- 7) Adeguamento fognario dell'intero fabbricato mediante la realizzazione di una nuova fossa trisettica per le acque nere provenienti dei bagni e due nuove condense grassi, un a servizio della cucina ed una della lavanderia, successivo collegamento alla tubazione di scarico esistente previa manutenzione della stessa mediante lavaggio ad alta pressione;
- 8) Rifacimento completo dell'impianto elettrico;
- 9) Rifacimento completo dell'impianto idrico-sanitario;
- 10) Rifacimento completo dell'impianto termico;
- 11) Realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un adeguato ricambio dell'aria;
- 12) Efficientamento energetico mediante i seguenti interventi:
 - i) isolamento termico degli involucri: contropareti interne sulle facciate e controsoffitto interno verso la copertura;
 - j) sostituzione del generatore termico con nuova pompa di calore elettrica al fine di azzerare l'utilizzo di combustibili fossili;

k) rifacimento di impianto di distribuzione ed emissione termici.

4. In linea generale, l'appalto contempla:

Sono compresi nell'appalto tutti i rilievi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere completamente compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, così come dello stato dei luoghi, degli accessi, delle condizioni di tutti i manufatti oggetto di ristrutturazione, nonché dei sottoservizi esistenti e delle correlate possibili interferenze con le nuove opere.

5. L'appaltatore si impegna a rispettare le seguenti *milestones* stabilite dall'addendum alla convenzione e secondo il seguente cronoprogramma :

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 luglio 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 01 agosto 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 27 gennaio 2024	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 15 aprile 2024	Certificato di regolare esecuzione

La durata complessiva dei lavori è di **180 gg** naturali consecutivi.

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare le condizionalità inerenti al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), così come specificamente declinato dalla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)".

L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:

REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente
Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le seguenti Schede Tecniche:

Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali – Regime 2

Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH

e pertanto L'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntuale.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo in appalto ammonta a euro **€ 385.033,71** (euro trecentottantacinquemilatrentatré/71), come risulta dal seguente prospetto:

	Importi in euro	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
1	Lavori (L)	0	375.304,22	3.000,00	378.304,22
2	Oneri sicurezza da PSC (OS)	0	6.729,49		6.729,49
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)				385.033,71

2. L'importo di progetto è costituito da lavori e costi della sicurezza che verranno contabilizzati a misura ai sensi dell'articolo 59, c.5 – bis), Il periodo del Codice.
3. Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	IMPORTI IN EURO	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a corpo (C)	0	
2	Lavori a misura (M)	375.304,22	
3	Lavori in economia (E)		3.000,00
4	Oneri di sicurezza da PSC (S)		6.729,49
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO		375.304,22	9.729,49

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)».
5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:
 - a) Costo della manodopera (CM): incidenza media del **37,44 %** come risulta dall'allegato di progetto esecutivo "Quadro di incidenza percentuale della manodopera".
 - b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore: incidenza del 1,05%
 - c) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
 - d) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.
6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, con i seguenti criteri:
 - a) utilizzando in via prioritaria ma per le sole voci disponibili il prezzario del Comune di Venezia 2023 (così come indicato dal Prezzario della Regione Veneto) e per le restanti voci il Prezzario della Regione Veneto del 2023.
 - b) Gli oneri legati alla particolare logistica di cantiere sono stati valutati da un punto di tecnico come argomentato in relazione tecnica generale e da un punto di vista economico, come previsto dal Capitolato del Comune di Venezia, alla specifica voce riportata nel computo metrico estimativo.
 - c) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera;
 - d) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell'area territoriale di Venezia, come previsto dal Capitolato del Comune di Venezia 2023.

7. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui.
8. Ulteriori nuovi prezzi che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione di nuove lavorazioni saranno recepiti o formulati con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.
9. Le indicazioni del presente elaborato, nonché quelle contenute negli altri elaborati di progetto esecutivo e desumibili dai sopralluoghi effettuati in fase di gara, debbono ritenersi come atti ad individuare le circostanze operative e la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
10. Il Quadro economico di Progetto, comprendente lavorazioni, oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell'Amministrazione, è finanziato dai fondi PNRR per un importo complessivo di **€ 500.000,00**.

Art.3 - Natura del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e lettera e), e 59, comma 5-bis, del Codice, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'Appaltatore:
 - a) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, riga (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
 - b) resta fermo quanto previsto all'articolo 2 e all'articolo 38 in relazione ai lavori in economia.
2. E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
 - a) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, riga (M), previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura";
 - b) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura", anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 del presente Capitolato speciale.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
6. I lavori in economia a termini di contratto saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art.4 - Categorie di lavori

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice, nonché dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016, all'allegato «A» al predetto Regolamento generale e al D.M. 154 del 2017, in quanto compatibile, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere sono classificate nelle seguenti categorie:

N.	CAT	LAVORI	IMPORTO		ECONOMIE	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % CATEGORIA	INCIDENZA % MANODOPERA
			corpo	misura					
a	OG1	Edifici Civili e Industriali	- €	228 343,23 €	3 000,00 €	4 094,37 €	235 437,60 €	60,84%	39,36%
b	OG11	Impianti tecnologici	- €	146 960,99 €	- €	2 635,12 €	149 596,11 €	39,16%	34,31%
TOTALE				375 304,22 €	3 000,00 €	6 729,49 €	385 033,71 €	100,00%	

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente ammonta a € 375.304,22 e corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e delle economie, e per il quale, ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, sono richieste le classifiche di cui all'allegato A.
3. Ai fini dell'articolo 79, comma 16 quarto periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata individuata la categoria OG11 in luogo delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel seguito:

Valutazione su OG 11		IMPORTO		incidenza %	limite di verifica >?	esito della verifica
		corpo	misura			
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	- €	34 979,53 €	24%	10%	SI
OS28	Impianti termici e di condizionamento	- €	61 485,02 €	42%	25%	SI
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	- €	50 496,44 €	34%	25%	SI
TOTALE OG11			146 960,99 €	100%		SI

Art.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 all'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del 2018 sono indicati nell'allegato «A» del presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all'articolo 4 comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 36.
3. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 37. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 38.
4. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;
 - c) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - d) opere da impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - e) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
 - f) opere da impianti di protezione antincendio.
5. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma:
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;

Qualora l'Appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle predette lavorazioni o prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui all'articolo 49. La stessa disciplina si applica qualora l'Appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle seguenti ulteriori prestazioni:

 - e) noli a freddo di macchinari;
 - i) guardiania dei cantieri;
6. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui agli articoli 106, comma 12 e 109, comma 2, del Codice.

3 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante ai fini della puntuale e ottimale esecuzione del Contratto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché di compatibilità con il progetto ammesso a finanziamento PNRR mediante Convenzione Finanziaria stipulata tra Ministero della Giustizia e Comune di Venezia - accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti 1.2 della Missione 2 Componente 3 PNRR, ammessa a registrazione presso la Corte dei Conti in data 10.06.2022 n. 1582.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.
4. In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, esecuzione a regola d'arte e di buona tecnica esecutiva.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
6. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
7. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice e i relativi allegati, ivi compreso il progetto esecutivo con tutti i correlati elaborati di norma.
8. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori economici in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
9. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
10. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il D.M. 145 /2000 'Capitolato Generale', per le parti non abrogate, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato;
 - c) il Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
 - d) la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
 - e) il Codice, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato;
 - f) le linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione del Codice ;
 - g) il D.M. 49/2018, ove non diversamente previsto e ove non derogato dalla sopra citata normativa, dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato

- h) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, nonché ogni altra norma attinente le lavorazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;
 - i) il D.Lgs n. 159/2011 e s.s. m.m. e i.i.;
 - j) tutte le norme vigenti in materia ambientale;
 - k) il vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblicità di lavori, servizi e forniture.
 - l) il c.d. "Decreto Semplificazioni", D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, e s.m.i., ed il c.d. "Decreto Semplificazioni bis", D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e s.m.i.;
 - m) D.P.C.M. 7 Dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 31 Dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".
 - n) il Provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Luglio 2021 recante "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC".
 - o) l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - p) la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
 - q) la Convenzione Finanziaria stipulata tra Ministero della Giustizia e Comune di Venezia per la Cittadella Giudiziaria di Venezia - accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti 1.2 della Missione 2 Componente 3 PNRR, ammessa a registrazione presso la Corte dei Conti in data 10.06.2022 n. 1582;
11. Con riferimento alla *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)"*, si richiamano:
- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
 - EWL (European Water Label);
 - Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
 - Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 - D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. "requisiti minimi");
 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione:
 - della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
 - della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia
 - della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
 - Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
 - DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012),

- Decreto ministeriale 23 giugno 2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
- D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale")
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Articolo 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità • Normativa regionale ove applicabile.

13. Costituiscono elementi essenziali del contratto e del suo corretto adempimento il rispetto delle *milestones* e delle condizionalità PNRR, così come indicati dall'art. 1 c.5 del presente capitolato speciale.

Art.7 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto. Stipulazione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo
- b) il Capitolato Speciale Parte I e Parte II (vedi Elenco Elaborati)
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni di progetto posti a base di gara (vedi Elenco Elaborati)
- d) l'elenco dei prezzi unitari per OPERE A MISURA
- e) il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le eventuali integrazioni approvate
- f) il Programma di esecuzione dei lavori e la curva di produzione elaborate dall'Appaltatore e approvati dal DL
- g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) elaborato dall'Appaltatore e approvato dal CSE
- h) la documentazione tecnico-economica di offerta per le parti accettate o comunque nell'interesse dell'Amministrazione
- i) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale
- j) computo metrico estimativo ai sensi dell'articolo 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 , specificando che tuttavia:
la parte a misura è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera e), mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, periodo terzo e quarto, del Codice nonché dell'articolo 36 del presente Capitolato;
- k) la cauzione definitiva a garanzia del Contratto
- l) la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010
- m) le garanzie e le polizze di assicurazione
- n) il verbale conclusivo degli incontri di mobilitazione di cui all'articolo 84, comma 10
- o) pratiche, pareri, autorizzazioni, titoli abilitativi, prescrizioni della Conferenza di servizi e della Commissione di Vigilanza o da qualsiasi Ente avente titolo
- p) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 18, comma 12, redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale

2. Fatto salvo il presente Capitolato Speciale Parte I e gli elenchi dei prezzi unitari, i documenti sopra elencati non saranno materialmente allegati al Contratto e saranno conservati presso la Stazione Appaltante secondo norme vigenti.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare:
 - il D.Lgs n.50 del 2016 e s.m.i. (Codice, nel seguito per brevità "Codice")
 - le Linee Guida e gli atti di attuazione del Codice
 - il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore
 - il Regolamento di esecuzione, per le parti ancora in vigore e per gli articoli esplicitamente richiamati nel presente documento
 - il DM 7 marzo 2018, n.49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e dell'esecuzione")
 - il DM 22 agosto 2017, n.154 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42)
 - il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.», cd. "Sblocca cantieri".
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati
 - il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
 - il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.
 - tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, etc...)
 - norme specifiche vigenti al momento dell'esecuzione (, UNI, CEI, CIG, etc...)
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, al positivo esito delle verifiche sui requisiti ai sensi dell'articolo 80 del Codice, nonché al positivo esito dei controlli previsti dal medesimo Codice.

Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 comma 1 D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020, e s.m.i., è sempre autorizzato l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice. È inoltre, in ogni caso, facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;

5. La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace-
6. La stipulazione del contratto dovrà essere preceduta dalla redazione di un verbale con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 49/2018, si dà atto della accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e della conseguente realizzabilità del medesimo anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Art.8 - Pari opportunità e inclusione lavorativa (PNRR/PNC)

1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, e s.m.i., l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore

a 15 ed inferiore a 50 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. L'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 trasmette, entro il termine di cui al primo comma, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. I predetti documenti sono trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. Nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Appaltatore – a prescindere dal numero di dipendenti di cui dispone – si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

Art.9 - Individuazione del titolare effettivo e assenza di conflitto di interessi

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti dev'essere corredata dalle dichiarazioni allegate al presente capitolato (Allgati "I" e "L") relative alla comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazione Centrali e dei soggetti attuatori", allegate alla Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Nell'eventualità del ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentate anche dal subAppaltatore cui viene affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori.

Art.10 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'elaborazione di eventuali successivi gradi di progettazione (tipo costruttivi di cantiere) e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati al grado di progettazione esecutiva ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 39 e 40, trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d'appalto.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni e prescrizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara e nei pareri, nelle autorizzazioni e nelle delibere degli Enti che hanno autorizzato l'intervento, documenti riportati in appendice alla

Relazione Generale del presente progetto esecutivo. Eventuali contrasti o discordanze fra tali pareri, eventualmente condizionati, e gli elaborati di progetto esecutivo, dovranno essere tempestivamente segnalati dall'Appaltatore al DL o al RUP per le conseguenti determinazioni.

4. Circostanze generali

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni di disponibilità del sito, dello stato e delle attività presenti e prevedibili nei luoghi di accesso al sito dei lavori, del sito stesso e dei manufatti da trasformare, delle condizioni pattuite in sede di contratto e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e, pertanto:

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso di movimentazione di maestranze, materiali, componenti e mezzi d'opera, d'impianto del cantiere e l'esistenza di discariche autorizzate;
- di aver accertato la disponibilità quantitativa e qualitativa della manodopera necessaria per l'esecuzione delle forniture e dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

5. Circostanze particolari – organizzazione logistica per il rispetto dei tempi di esecuzione

Il rispetto dei tempi di esecuzione non può prescindere da un'attenta organizzazione logistica di cantiere allo scopo di avviare *simultaneamente* le lavorazioni su più fronti e contenere rallentamenti per "rotazione" di maestranze e attrezzature. L'offerta economica dell'Appaltatore, basata su un'autonoma valutazione, non può prescindere dalla presa in conto delle implicazioni logistiche e organizzative indispensabili al rispetto delle tempistiche prefissate.

6. Con particolare riferimento alle condizioni operative esposte, l'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori - *né per richiesta di maggiori compensi e/o di maggiori tempi, né per richiesta di modifica dei termini contrattuali in genere* - la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
7. Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere o allo stato di fatto; tali elaborati, avranno lo scopo di favorire una migliore comprensione di quanto già definito negli elaborati contrattuali.
8. In merito alla documentazione contrattuale, eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate con largo anticipo rispetto alla data programmata di esecuzione delle opere desunta dal programma di esecuzione dei lavori di cui all'Articolo 18.
In nessun caso ciò potrà dare origine a ritardi o richieste di maggiori tempi da parte dell'Appaltatore.

Art.11 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero nei casi

previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art.12 - Norme organizzative

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere i corrispettivi di propria spettanza.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso la stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con rappresentanza per atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dall'Amministrazione Committente medesima.
7. L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le procedure/modalità esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in gara. L'impossibilità di procedervi o la necessità di variarle devono essere tempestivamente comunicate alla stazione Appaltante per essere sottoposte al vaglio di quest'ultima. La Stazione Appaltante può negare il proprio benestare a modifiche dell'organizzazione del cantiere e/o delle procedure/modalità esecutive delle opere; il benestare s'intende comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art.13 - Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. In ogni caso l'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
- a. deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
 - b. deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;
 - c. è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
 - secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;
 - se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;
 - se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.
 - d. deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto (inserire qui il Decreto Relativo allo specifico CAM: li trovate al link <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>)
3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
- a. i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;
 - b. i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL, anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c. non costituisce esimente l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti

contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

- d. i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
 - e. la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
4. L'Appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il contratto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.

Art.14 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice, le modifiche del contratto devono essere autorizzate dal RUP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 106 del Codice.
2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di applicabilità e relativa disciplina si rimanda ai dettami di cui all'Articolo 8 (lavori) del DM 7 marzo 2018, n.49.
3. Le variazioni dei lavori in fase esecutiva sono disciplinate dall'art. 46 del presente capitolato speciale.

Art.15 - Lavori non previsti e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire variazioni che contemplino lavori e prestazioni non previste nel contratto, si procederà con la formazione di nuovi prezzi secondo quanto previsto dall'art. 34 c.5 del presente capitolato.

4 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.16 - Consegna e inizio dei lavori

1. I termini contrattuali decorrono dalla data di consegna delle aree risultante da apposito verbale. Quest'ultima è da effettuarsi con preavviso da definirsi in sede di mobilitazione e con le modalità e tempistiche di cui all'articolo 5 del DM 49/2018 e s.m.i.
2. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:
 - a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore;
 - b) deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del D.M. n. 49 del 2018;
 - c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
 - d) è trasmesso dal DL al RUP;

- e) deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 44; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:
- a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, incamerando la garanzia di cui all'articolo 41;
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 41, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
5. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 4 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
- a) accoglie l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13, del D.M. n. 49 del 2018;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all'articolo 5, comma 14, del D.M. n. 49 del 2018;
 - c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.
8. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.M. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
- a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
 - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;

- c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
 - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.
9. In assenza delle polizze fideiussorie e delle coperture assicurative di cui al Articolo 41 e 42 non si procede alla consegna.

Art.17 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1. La durata contrattuale dei lavori è prevista dalla data di inizio lavori, anche disposta in via d'urgenza nelle more dell stipula del contratto e la fine degli stessi. La durata complessiva dei lavori è stimata nel progetto esecutivo posto a base di gara in complessivi **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e articolati secondo il cronoprogramma allegato in progetto esecutivo.
2. L'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 66.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 67, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei medesimi.
7. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attività di allestimento e disallestimento del cantiere.
8. Al fine di permettere la redazione del verbale l'Appaltatore dovrà presentare le certificazioni, le dichiarazioni di conformità, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualità e qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire l'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'Appaltatore dovrà svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

Art.18 - Programma di esecuzione dei lavori e Piano di qualità di costruzione e di installazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 49 del 2018, nel periodo di mobilitazione di cui all'articolo 84 e comunque entro 15 gg (*quindici/00*) – o *diverso termine stabilito dal DL* - prima della data fissata per la consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre un PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base di gara e con il rispetto dei termini previsti dall'articolo 10 comma 6 del presente capitolato, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali e deve riportare, per ogni fornitura in opera e lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento per la liquidazione dei certificati di pagamento e la restituzione dell'anticipazione (cfr. articolo 29).

2. L'elaborato curva di produzione (in importi contrattuali) dovrà riportare la produzione parziale e progressiva e relativi costi della sicurezza e riportare la data programmata di emissione dei singoli SAL. La valorizzazione economica dovrà essere organizzata in periodi di durata massima pari a 15gg.
3. Il Programma dovrà essere trasmesso alla DL per approvazione la quale, entro 8gg (*otto/00*) dalla formale ricezione, formulerà le proprie determinazioni. Nel caso di palese inadeguatezza e/o mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali, lo stesso sarà da ritenersi *irricevibile* e l'Appaltatore dovrà procedere con la celere riemissione nei successivi 5gg (*cinque/00*). La reiterata inadeguatezza, mancanza di rispondenza ai dettami contrattuali e/o la mancata trasmissione o aggiornamento del Programma di esecuzione dei lavori si configurerà quale grave inadempimento contrattuale.
4. Fino alla data di approvazione del Programma di esecuzione dei lavori l'Appaltatore è tenuto a condurre i lavori secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo con durate parziali ridotte linearmente secondo offerta di gara.
5. L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento ogni 30gg (*trenta/00*) (e comunque in conseguenza di qualsiasi circostanza che abbia potuto condizionare in modo significativo la programmazione delle prestazioni tale da renderne necessaria una ridefinizione) a partire dalla consegna dei lavori e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma. Tale adempimento sarà oggetto di specifica attestazione in sede di rendicontazione, in ottemperanza al disposto delle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei soggetti attuatori", allegate alla Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze .
È fatto obbligo all'Appaltatore (entro 5gg – *cinque/00* - dalle circostanze riscontrate) di trasmettere su file pdf / editabile (Excel, Project, Primavera, ...):
 - aggiornamento del Programma (redatto sulla scorta dei dati reali di produzione registrati fino alla data di emissione del documento) comprensivo della sovrapposizione tra curva di produzione ipotizzata / reale;
 - elenco di dettaglio delle lavorazioni per il mese successivo;
 - quantificazione in gg (giorni) / € (differenza di produzione) del ritardo/anticipo su produzione cumulata stimata;
6. Non saranno ammesse, *pena l'irricevibilità* dell'aggiornamento stesso, eventuali emissioni redatte in difformità ai termini contrattuali;
7. Eventuali integrazioni e/o correzioni che la DL ritenesse opportuno apportare all'aggiornamento di cui al punto precedente, dovranno essere recepite e trasmesse entro il termine perentorio indicato dalla DL.
8. Il Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, per il tramite del DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte/operatori estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento d'impianti e forniture, nonché collaudi parziali o specifici;
 - se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche in relazione alla risoluzione d'interferenze con altre imprese operanti (tra cui le cd. *Ditte terze* di cui al precedente articolo 10).
9. In ogni caso il Programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
 10. Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più coerente per la corretta riuscita, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
 11. In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle *lavorazioni e forniture sulle aree disponibili*; in tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.
 12. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
 13. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo, nonché nel rispetto delle milestones connesse al finanziamento PNRR di cui all'art. 1 c.5 del presente capitolato; il cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

Art.19 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori

1. Fermo restando il termine finale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'articolo 18, comma 8, del presente Capitolato speciale, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 (trenta) giorni alla scadenza del termine di cui al citato articolo 18, comma 8, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardività.
3. La richiesta è presentata al D.L. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al precedente comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni previsti al comma 4 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del

termine di cui all'articolo 18, comma 8, del presente Capitolato speciale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art.20 - Sospensione dei lavori ordinata dal D.L.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.L. 76/2020 e s.m.i., ove applicabile, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 42, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 17, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18.

8. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art.21 - Sospensione dei lavori ordinata dal R.U.P.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.L. 76/20 e s.m.i., convertito con legge n. 120/2020, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:
 - a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;
 - b) le circostanze eccezionali di cui al comma 1 del precedente articolo, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;
 - c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 46, comma 8.

Art.22 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

1. In caso d'inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il RUP, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza la Stazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art.23 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a

contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
3. Se l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omissso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.
5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dagli articoli 20 e 21, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all'Appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, tenendo presente che:
6. in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori;
7. la DL, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

Art.24 - Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 16;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 16, comma 4;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 18;

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 67.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 27, in materia di risoluzione del contratto.
8. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie previste dall'art. 10 c.6 del presente capitolato.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.25 - Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa (PNRR/PNC)

1. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e dall'art. 7bis c.3 del presente capitolato, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza riservare una quota pari ad almeno il 30% (o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.
2. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 50 e non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 7 bis c.2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.
3. Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti superiore a 15 ma inferiore a 50 e non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.
4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'appaltatore sarà interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo non può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto;
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa.

Art.26 - Clausole premiali (PNRR/PNC/FONDI UE)

1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara è riconosciuto, a seguito

dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

Art.27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione e risoluzione per inosservanza

1. Non costituiscono motivo di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori oppure motivo per giustificare la mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo cronoprogramma:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa e non siano riconducibili a condotte negligenti dell'esecutore;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 123/2007, fino alla relativa revoca;
 - j) gli errori e le omissioni nella progettazione definitiva ed esecutiva.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, indicato all'articolo 17, comma 2, del presente Capitolato speciale ed eventualmente prorogato ai sensi degli articoli da 19 a 22 del medesimo Capitolato, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 108, commi 4 e ss., del Codice.
3. La risoluzione del contratto in forza del precedente comma 1 è deliberata dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P., qualora permanga l'inadempimento dell'Appaltatore dopo la sua formale costituzione in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine per provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Appaltatore.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art.28 - Lavoro notturno e festivo, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In caso di necessità rilevata dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà garantire, anche su richiesta della Stazione appaltante, la contemporanea prestazione d'opera di tutto il personale ed i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione delle prestazioni nei tempi prescritti negli ordini di servizio. Si evidenziano in particolare tre aspetti fondamentali per il corretto svolgimento dell'appalto:
 - a. il mese di agosto e tutti i periodi feriali, comprese le festività natalizie e pasquali, debbono ritenersi lavorativi a tutti gli effetti, sia perché in tali periodi possono insorgere necessità indifferibili, sia perché potenzialmente utili a garantire la disponibilità anticipata degli spazi per consentire il rispetto dei tempi previsti del PNRR;
 - b. l'Appaltatore dovrà consentire l'accesso alle aree di cantiere ad altre ditte di lavori, servizi, forniture individuate dalla Stazione appaltante. L'accesso sarà regolamentato a mezzo di riunioni di coordinamento e "permessi di lavoro" redatti dal CSE;
 - c. l'Appaltatore, nel corso del periodo di esecuzione, dovrà consentire l'accesso alle aree di cantiere da parte delle ditte terze, nonché l'impiego degli apprestamenti nelle modalità indicate, senza che ciò possa dare luogo a ritardi, richiesta di maggiori compensi o, comunque, modifica delle condizioni contrattuali.
2. I costi sostenuti per la continuazione delle prestazioni oltre gli orari fissati, anche in doppi e tripli turni, e nei giorni festivi saranno a totale carico dell'Appaltatore, senza nessuna possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà garantire la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
3. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante o in contrasto con le milestone contrattuali previste.
4. È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di smontaggio, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa.
5. L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscano con le operazioni dell'Appalto.
6. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, l'ambiente e il personale di Dittte terze a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione.
7. Il Direttore dei Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla tipologia di fornitura o dalla esecuzione di opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.29 - Anticipazioni

3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è dovuta all'Appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'Appaltatore.
4. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione di ciascuna fase l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
7. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art.30 - Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

1. Alla liquidazione delle opere eseguite provvederà la Direzione dei Lavori mediante l'emissione di Stati d'Avanzamento Lavori. Gli stati di avanzamento lavori riporteranno in conteggio esclusivamente opere e prestazioni compiute tali da renderle idonee all'impiego per cui sono state progettate. Tale condizione verrà attestata dalla Direzione Lavori in sede di contabilizzazione.
2. Ciò premesso, i SAL verranno emessi, al raggiungimento di un importo minimo del 30%, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del D.M. n. 49 del 2018.
3. La quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verrà, una volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.
4. Sarà comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili all'Appaltatore, su benestare del RUP.
5. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 2:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) ;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, secondo periodo, del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
6. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:
- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice, emette il conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 29, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche - dall'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
9. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 31. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art.31 - Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, comprensiva delle eventuali ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali di cui all'articolo 24, nulla ostando, è corrisposta entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 67 - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell' I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 67;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Anche per lavori di importo inferiore alla soglia indicata all'articolo 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice e all'articolo 42, comma 8 del presente Capitolato speciale.

Art.32 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo relative all'esecuzione dei lavori

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 30, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 31, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.33 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, e 32, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 33, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 65 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.34 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:
- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - I somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;
 - II eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - III somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - IV somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - V ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del D.L. n. 59/2021, convertito dalla legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui all'articolo 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'Appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
5. Qualora le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal Prezzario del Comune di Venezia se disponibili e dal prezzario Lavori Pubblici della Regione Veneto
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art.35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
- 3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
- 4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

6 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.36 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti nel progetto.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari e del Capitolato speciale d'appalto del Comune di Venezia e Regione Veneto di cui all'art.3. L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell'appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita riga «oneri sicurezza», sono valutati e contabilizzati in ragione dell'incidenza media ponderale come da art. 2/5 sulle quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, in quanto compatibile.

Art.37 - Eventuali lavori a corpo

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni la DL, senta il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco o del Capitolato Speciale d'appalto del Comune di Venezia e della Regione Veneto si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificata nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di subsistemi e subsistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.38 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, comma 1, riga (E), è effettuata, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 3, del D.M. n. 49 del 2018, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell'articolo 34;
 - b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;
 - c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia;
 - d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art.39 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono contabilizzati secondo la percentuale desunta nella predetta tabella intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;
3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all'articolo 32, commi 1 e 2.

Art.40 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

7 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.41 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara.

Art.42 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 67; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.43 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 41 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 42 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
 - b) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
 - c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili ; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d), sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), può essere comprovato da separata e adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art.44 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 19, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 67 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 67 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 67. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - a. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 67; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'Appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
8. In deroga alla soglia indicata all'articolo 103, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, alle condizioni di cui al terzo periodo del comma citato. Analogamente l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della

responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Eventuali previsioni contrattuali di scoperti o franchigie non sono opponibili alla stazione appaltante.

8 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.45 - Prescrizioni Linee guida DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", l'Appaltatore si impegna a :
 - Rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01. Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia che definisce i 6 obiettivi ambientali:
 - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d) la transizione verso un'economia circolare;
 - e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
 - Rispettare i vincoli DNSH con riferimento alla collocazione specifica dell'intervento in oggetto, ovvero:
 - Missione 5 - Inclusione e Coesione
 - Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
 - Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta
 - Sub-investimento 1.3.1 – Housing first
 - Con riferimento a tale collocazione, è stata considerata la scheda tecnica 2 (Ristrutturazioni) applicando il regime 2 (l'investimento si limita a "non arrecare danno significativo ", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH).
 - Rispettare le condizioni riportate nel Regime e nella Scheda in cui ricade l'intervento

Per ulteriori dettagli di vedano le Relazioni Tecniche allegate al progetto Esecutivo a base di gara. Al fine di consentire alla Direzione Lavori, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH, così come specificamente declinato dalle diverse schede operative, l'Appaltatore è tenuto a consegnare specifica idonea documentazione atta ad attestare il rispetto delle condizioni previste.

Art.46 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.
2. L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante. Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato articolo 106. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. Qualunque altra variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.
- Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 47.
6. Nel caso di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 51, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 49, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 53.
8. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 4 e 5, trova applicazione l'articolo 64, comma 1.
9. 10. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 17, nella misura strettamente indispensabile.
10. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art.47 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo si riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, la stazione appaltante procede alla redazione ed approvazione di una apposita perizia suppletiva e di variante a norma dell'articolo 46, comma 2, lettera e), del presente Capitolato speciale.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 lettera b), qualora si rendano necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
3. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del contratto ai norma del precedente comma 3, la stazione appaltante, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest'ultimo non dia più garanzia di affidabilità.

9 CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.48 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 64;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 50, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 56;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 57.
2. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.49 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 51, 53, 54 o 55.

Art.50 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art.51 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.52 - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 51.

Art.53 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

10 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.54 - Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice, è così disciplinato:
 - a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente è ammesso, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del Codice, nel limite complessivo del 50% (cinquanta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori appartenenti alla categoria stessa.
 - b) con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle indicate sub a), il subappalto è ammesso integralmente.
 - c) Le strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del D.M. n. 248 del 2016, in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, possono essere eseguiti dall'Appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA. In difetto di tale qualificazione, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare, in sede di offerta a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, salvo esito positivo di richiesta in soccorso istruttorio, l'intenzione di subappaltare le anzidette lavorazioni a operatori economici in possesso dei pertinenti requisiti.
 - d) altri lavori, non previsti dalla precedente lettera c), a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice, nonché dell'allegato A al Regolamento generale, in quanto applicabile, se di importo superiore a 150.000 euro, possono essere assunti dall'Appaltatore, anche se non qualificato (ferme restando le condizioni previste dalle norme speciali di settore che impongono particolari requisiti all'Appaltatore dei predetti lavori), con obbligo di subappaltarli ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti, nei limiti di cui all'articolo 49, comma 1;
Tali lavori, con il relativo importo, sono indicati nella tabella di Allegato «A» del presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subAppaltatore, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subAppaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC, ai sensi del comma 4, lettera b);
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subAppaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 79, comma 2 ovvero di altro documento considerato alternativo al predetto dalla normativa vigente (iscrizione nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente o informativa liberatoria provvisoria);
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. In ogni caso il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) decorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - b) se al subAppaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del

2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 55 e 57 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Appaltatore.

Art.55 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore ed il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 56, commi 11, 12 e 13, in materia di tessera di riconoscimento.

7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice e ai fini dell'articolo 54 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art.56 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subAppaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subAppaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subAppaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subAppaltatore, ai sensi dell'articolo 64, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 79 relative al subAppaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 33 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 57, comma 2 e comma 4.
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice.
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subAppaltatore ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b);
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subAppaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subAppaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del codice civile.

11 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.57 - **Contestazioni sugli aspetti tecnici**

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici o amministrativi che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 65.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'articolo 65.

Art.58 - **Prove e verifiche dei lavori. Gestione delle riserve**

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
2. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato di avanzamento.
3. Per la segnalazione di eventuali non conformità il Direttore dei Lavori si avvarrà dei propri Direttori Operativi i quali, contestualmente alla segnalazione delle difformità riscontrate, procederanno a segnalarle tempestivamente mediante cd. "prescrizioni operative".
4. Le prescrizioni verranno emesse in forma scritta e sottoscritte dall'Appaltatore o da suo rappresentante presente all'atto dell'accertamento. Le stesse, qualora emesse in sua assenza, verranno trasmesse al Direttore dei Lavori per controfirma. L'Appaltatore ha l'obbligo di:
 - procedere immediatamente alla rimozione della difformità o comunque nel termine stabilito impartito dalla prescrizione,
 - ai sensi del precedente Articolo 18:
 - scansare e pubblicare sul portale messo a disposizione dalla DL la prescrizione impartita
 - aggiornare e pubblicare il quadro di riepilogo delle prescrizioni

In caso di reiterata inerzia alle prescrizioni impartite il Direttore dei Lavori procederà all'emissione di Ordine di Servizio dedicato.

5. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri conseguenti sostenuti. In tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
6. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
7. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovrà essere effettuato accertamento in contraddittorio tra le parti. Le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
8. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9 del D.M. n. 49/2018,

l'Appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:

- a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all'articolo 16;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
 - d) sul registro di contabilità:
 - per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 57. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
9. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
 10. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
 11. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 12. Le riserve e le contestazioni:
 - a) formulate con modalità diverse da quanto previsto ai commi precedenti, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;
 - b) iscritte ma non quantificate o non adeguatamente giustificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
 13. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

14. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art.59 - Collegio Consultivo Tecnico

1. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8 bis, del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 le modalità di costituzione del collegio e il suo funzionamento sono determinate da apposite Linee guida, approvate con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, volte a definire, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.
3. Le determinazioni del C.C.T., comprese quelle aventi ad oggetto riserve, dispiegano gli effetti tipici del lodo contrattuale irrituale, attribuendo diritti o costituendo obblighi, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'articolo 808 ter, comma secondo, del Codice di Procedura Civile.

Art.60 - Accordo bonario e transazione

1. In ragione dell'attribuzione degli effetti tipici del lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, al presente appalto non si applicano gli istituti dell'accordo bonario e della transazione per la risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art.61 - Definizione delle controversie

2. Fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 s.m.i., convertito dalla L. n. 120/2020 le parti intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, in virtù dell'efficacia di lodo contrattuale irrituale di cui all'articolo 57, comma 3 delle decisioni assunte dal Collegio: pertanto la definizione delle controversie è attribuita alla esclusiva competenza del C.C.T., fatta salva l'impugnabilità delle decisioni per le tassative ragioni elencate all'articolo 808 ter, comma secondo, c.p.c.

Art.62 - Danni alle opere e cause di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla

redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

3. Il compenso che la Stazione appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo delle forniture e lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
4. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
5. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
6. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
7. Per la gestione dei sinistri alle persone o danni alla proprietà si rimanda ai dettami di cui all'Articolo 11 (lavori) del DM 7 marzo 2018, n.49

Art.63 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i., convertito dalla legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,

artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'Appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art.64 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e di congruità della manodopera

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 57, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito dalla legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 57.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., convertito dalla legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 30 e 31 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 30 e 31 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subAppaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subAppaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
6. Ai sensi dell'articolo 8 comma 10 bis del D.L. n. 76/2020, e s.m.i., convertito dalla legge n. 120/2020, al Documento Unico di Regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera. A tal fine, l'Appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre l'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del rilascio di detta attestazione, l'Appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione

Appaltante il Codice Univoco di Congruità ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art.65 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 42;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 23, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 50 e 52, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, se acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL contestati gli addebiti e assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni, non ottenesse un risultato finale positivo;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art.66 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 67 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 67.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 32. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti:

Art.67 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo dopo l'ammissione da parte della stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 64, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 64 per le quali scegliere l'opzione di interesse sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice / sia stato formulato il corrispondente quesito al Collegio Consultivo Tecnico, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla data di comunicazione o notificazione alle parti della corrispondente decisione resa dal Collegio. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art.68 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 67, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 66, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 66, comma 3.

12 CAPO 11. NORME GENERALI

Art.69 - Conformità agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «F» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 24, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art.70 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore nella gestione del cantiere

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale ed ai precedenti articoli del presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente

protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 67, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento,

- arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;
 - w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere;
 - x. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
 - z. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - aa. la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del

proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3.
5. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;
 - e) all'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell'esecuzione nella cartellonistica di cantiere;
 - f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna;
 - g) all'esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della targa sarà oggetto di controllo. Essa va apposta entro il termine di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
 - intestazione contenente le generalità del finanziamento;
 - emblemi istituzionali;
 - oggetto dell'intervento realizzato.
- h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati as built delle lavorazioni effettuate. In particolare, è onere dell'Impresa:
 - provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto esecutivo inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
 - provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'intervento, già disponibili nella base dati dalla Stazione Appaltante, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
 - provvedere all'aggiornamento dell'eventuale "piano di manutenzione" di cui all'articolo 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
 - Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e pdf), dall'Appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.
 - i) Al termine delle lavorazioni, i locali realizzati e gli spazi esterni dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da ogni materiale di risulta;

- j) L'Appaltatore è tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro materiale conservato nell'edificio.
- 6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà trova applicazione l'articolo 11 del D.M. n. 49 del 2018.
- 7. L'Appaltatore deve produrre alla DL e al Collaudatore un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.71 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
- 5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

Art.72 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

- 1. Il progetto prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale recuperato e riciclato nelle diverse percentuali previste dall'art. 2.4.1.2 del DM 11 ottobre 2017, e tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
- 2.

Art.73 - Terre e rocce da scavo

- 1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
- 3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art.74 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art.75 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D».

Art.76 - Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;
 - b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalità esecutive, tipologie, caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo l'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di contratto;
 - c) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).
1. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale e se alla formalità omessa o violata è posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà della misura minima.
2. Fermo restando le più gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:
 - a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:
 - $P = IC \times PESO/100 \times PUNTI/100$ dove:
 - P = importo della penale in valore assoluto (euro),
 - IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),
 - PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,
 - PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall'aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;
 - b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:
 - è misurabile in termini di quantità, la penale di cui al comma 2 può essere ridotta di una quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;

- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 è ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'utilità conseguita dalla Stazione appaltante;
- c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalità dell'oggetto del contratto;
- d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art.77 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.78 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, e 32, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 35, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
 10. L'appaltatore, in sede di fatturazione elettronica, è tenuto obbligatoriamente ad inserire:
 - a) Codice Univoco Ufficio: UFWX64
 - b) Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
 - c) Codice Fiscale e partita iva: 00339370272
 - d) Ufficio di destinazione del bene/servizio all'interno dell'Ente: Area Lavori Pubblici
 - e) Mobilità e Trasporti - Settore
 - f) CUP:
 - g) CIG:
 - h) Note: Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
(C.I.)titolo progetto.....;
Contratto Rep. Spec. n. del;
.....descrizione prestazione.....

La fattura dovrà comunque dare evidenza degli estremi del c/c del soggetto realizzatore, del numero della fattura, della data di fatturazione, degli estremi identificativi dell'intestatario e dell'indicazione dell'importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge).

Art.79 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art.80 - Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) protocollo di legalità vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;

- b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 che "ha sostituito ogni precedente" .
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
 3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
 4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.
 6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.
 7. È fatto divieto all'Appaltatore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Appalto.
 8. La Stazione appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

Art.81 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle norme di recente emanazione.
2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'espletamento della gara e la stipula del contratto ad essa conseguente.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
4. I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione appaltante.

Art.82 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art.83 - Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi del D.M. 11-10-2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a rispettare i Criteri Minimi Ambientali così come descritti nella Relazione Specialistica allegata al Progetto Esecutivo a base di gara.
2. Si ripotano di seguito alcuni obblighi dell'Appaltatore sul tema dei CAM, fermo restando le prescrizioni tecniche specificate nei Capitolati Tecnici e nel PSC:
 - a. l'Appaltatore dovrà adottare un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. In particolare l'Appaltatore dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Saranno accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
 - Controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;
 - Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - Preparazione alle emergenze ambientali e risposta
 - b. E' a carico dell'Appaltatore il rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L'Appaltatore sarà tenuto all'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour Organization ratificate a livello nazionale) – Vedasi articolo 70 del presente Capitolato Speciale d'Appalto
 - c. l'Appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della Stazione Appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente- smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016

o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specificata», effettuata presso il cantiere/ azienda/soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

- d. Sul tema delle Varianti migliorative l'Appaltatore presenterà, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La Stazione Appaltante e D.L. si occuperanno della verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore.
- e. Sul tema delle GARANZIE l'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.
- f.

13 CAPO 12 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – PERIODO DI MOBILITAZIONE

Art.84 - Periodo di mobilitazione

1. Per mobilitazione s'intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte dell'aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino alla data di consegna dei lavori. Durante tale periodo l'aggiudicatario dovrà provvedere a ogni adempimento necessario per la formalizzazione del Contratto e per il tempestivo avvio delle prestazioni contrattuali;
 2. il periodo di mobilitazione costituirà per l'Appaltatore il *momento di conoscenza dettagliata dell'immobile nei suoi dettagli e nel suo complesso* (compresi viabilità e spazi esterni "di cantiere") e di *definizione puntuale del Programma di esecuzione dei lavori di cui all'Articolo 18*, con la messa a punto delle attività e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di esecuzione dell'opera;
 3. il periodo di mobilitazione costituirà altresì il momento di definizione puntuale dei rapporti intercorrenti tra gli esecutori (componenti RTI, subappaltatori e subfornitori) e di esame congiunto dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA-Schema di contratto nonché di tutti gli aspetti organizzativi della prestazione;
 4. durante la mobilitazione l'Appaltatore dovrà condurre un'attenta *ricognizione dei luoghi* anticipando verifiche puntuali e rilievi di dettaglio propedeutici alla programmazione di prove e verifiche in sito nonché alla redazione dei "progetti costruttivi" di cantiere; dovrà inoltre provvedere alla *programmazione* di fornitori, maestranze, mezzi e attrezzature al fine di procedere con l'immediato avvio delle campionature e degli approvvigionamenti.
- Con riferimento alle peculiarità dell'appalto, nel periodo di mobilitazione sono da ritenersi prioritarie:

- l'attivazione di contatti con l'ufficio di DLL in relazione ad aspetti inerenti lo svolgimento dell'appalto e l'eventuale *coinvolgimento di referenti all'uopo nominati* dalla Stazione Appaltante,
- la ricognizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento agli *elementi propedeutici alla redazione del piano di lavoro* per attività di bonifica e demolizione,
- l'esecuzione di *rilievi di dettaglio* (anche con l'ausilio di tecnologia laser scanner) finalizzati alla progettazione costruttiva,
- l'inoltro dei Piani di lavoro per l'esecuzione delle attività di bonifica ambientale,
- la pianificazione dei costruttivi di cantiere relativi alle opere di prima realizzazione (non solo strutturali ma anche impiantistici – vedi in particolare cunicolo di ventilazione e rete pozzetti elettrici a pavimento)
- l'avvio di contatti preliminari con enti gestori a qualsiasi titolo interessati dall'esecuzione delle opere in appalto (verifica reti di adduzione, fognatura, forza motrice, segnale, ...),
- la programmazione di prove prestazionali in sito strumentali alla progettazione costruttiva (es. prove su ancoranti chimici/meccanici da applicarsi su murature esistenti, smontaggi parziali per la verifica di giaciture di appoggio delle nuove coperture, ecc...),

- circostanze in genere ritenute condizionanti il regolare avvio dei lavori o tali da modificare in modo sostanziale lo svolgimento del contratto. Tali circostanze, qualora presenti, dovranno essere segnalate tempestivamente e in forma scritta all'Amministrazione.
5. In parallelo alle attività di cui ai commi precedenti, saranno valutati gli elementi costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara. A giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e nel rispetto di quanto stabilito dagli elaborati di Progetto sarà concordata, ove necessario, una *ri-trascrizione delle migliori proposte*, prima del loro inserimento tra gli "allegati" al contratto di appalto;
 6. Ove compresa nella documentazione di offerta, sarà altresì valutata la proposta dell'aggiudicatario in termini di rimodulazione del cronoprogramma lavori con particolare attenzione alle lavorazioni di MILESTONE CONTRATTUALE 01 E 02 e ai profili della sicurezza del cantiere (mitigazione delle interferenze spaziali e temporali e condizioni di accesso delle cd. "Ditte terze"); Saranno esaminati i seguenti temi:
 - fasi di lavoro e interferenze,
 - tempi di realizzazione ed eventuali anticipi per l'ingresso delle *Ditte terze*,
 - orari di lavoro in cantiere,
 - modalità e tempi di richieste/ comunicazioni di subappalti, subcontratti,
 - presentazione curricula delle squadre di esecutori (obbliga di *qualifica rilasciata da ente terzo* o associazione di categoria secondo *prescrizioni* di capitolato tecnico edile, strutturale, impiantistico).
 7. Nel periodo di mobilitazione l'Appaltatore dovrà altresì *ottemperare gli obblighi di tracciabilità* dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 136 /2010 e s.m.i. e sanzionati dall'articolo 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata con strumento tracciabile e secondo le indicazioni che verranno trasmesse dalla Stazione Appaltante.
 8. Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, e comunque entro 15gg (*quindici/00*) prima della data fissata per la consegna, l'Aggiudicatario trasmetterà quanto segue:
 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI e CURVA DI PRODUZIONE ai sensi dell'Articolo 18,
 - eventuali integrazioni al PSC da sottoporre all'approvazione del CSE,
 - il/i POS redatto/i in coerenza con i "Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." e con le prescrizioni specifiche del PSC,
 - dichiarazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
 - nomina del direttore tecnico di cantiere,
 - nomina del rappresentante con delega (ove presente),
 - organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere,
 - polizza fideiussoria a garanzia del contratto (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario)
 - polizze assicurative (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario)
 - elenco dei subappaltatori e subaffidatari per l'esecuzione degli interventi in appalto.
 9. I documenti di cui al comma 8, con la sola eccezione dell'organigramma, delle nomine e della dichiarazione di cui all'articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, saranno allegati al Contratto per farne parte integrante.

10. Sarà altresì allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le procedure concordate e quanto utile alla gestione dell'Appalto secondo modalità condivise.

14 CAPO 13 – ALLEGATI

ALLEGATO A – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 61, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010)

A.	Lavori di	Categoria allegato A D.P.R. n. 207/2010		Classe D.P.R. n. 207/2010	Euro al netto della sicu- rezza	Euro al lordo della sicu- rezza	Incidenza % tot. Im- porto
1	Edifici Civili e In- dustriali	Prevalente	OG1	I	231 343,23 €	235 437,60 €	60,84%
2	Impianti tecno- logici		OG11	art.90	146 960,99 €	149 596,11 €	39,16%
Ai sensi dell'articolo 105 del Codice, i lavori sopra descritti al n. 1 (prevalente) sono subappaltabili nella misura massima del 49,99% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, così come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.							
Per i lavori sopra descritti al n. 2 sussiste l'obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s ("strutture, impianti e opere speciali")> 10%							

ALLEGATO B – CATEGORIE OMOGENEE DELLE LAVORAZIONI

N.	CAT	LAVORI	IMPORTO		ECONOMIE	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % CATEGORIA	INCIDENZA % MANODOPERA
			corpo	misura					
a	OG1	Edifici Civili e Industriali	- €	228 343,23 €	3 000,00 €	4 094,37 €	235 437,60 €	60,84%	39,36%
b	OG11	Impianti tecnologic i	- €	146 960,99 €	- €	2 635,12 €	149 596,11 €	39,16%	34,31%
TOTALE				375 304,22 €	3 000,00 €	6 729,49 €	385 033,71 €	100,00%	

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto
in qualità di rappresentante legale dell'impresa
i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia,
- le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
- ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione

politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro

ALLEGATO D – CARTELLO DI CANTIERE

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>COMUNE DI VENEZIA</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI</p> <p style="text-align: center;">Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole</p>		colore fondo PANTONE 201 C
<p>TITOLO INTERVENTO</p> <p>TITOLO INTERVENTO</p> <p>TITOLO INTERVENTO</p> <p>C.I. XXXXX - CUP: XXXXXXXXXXXXXXXX – CIG: XXXXXXXXXXXX</p>		colore fondo BIANCO
		colore fondo PANTONE 201 C
<p>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Direttore Ing. Simone Agrondi</p> <p>R.U.P.: XXX XXX Ca' Farsetti 4136 - 30124 San Marco (VE) dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it</p> <p>Progettista: XXX XXX</p> <p>Direttore dei lavori: XXX XXX</p> <p>Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE): XXX XXX</p>	<p>AGGIUDICAZIONE: XXX XXX</p> <p>Importo dei lavori di progetto: € XXX.XXX,XX (o.f.e.)</p> <p>Ribasso d'asta XX,XX%</p> <p>Importo dei lavori di contratto: € XXX.XXX,XX (o.f.e.) di cui: Importo oneri sicurezza: € XXX.XXX,XX (o.f.e.)</p> <p>data inizio lavori: XX/XX/XXXX data ultimazione lavori: XX/XX/XXXX</p> <p>Impresa esecutrice: XXX XXX INDIRIZZO: XXX CF e PIVA: XXXX Tel.: XXX</p> <p>Direttore di cantiere: XXX XXX</p> <p>Responsabile della sicurezza (RSPP): XXX XXX</p>	colore fondo BIANCO
		colore fondo PANTONE 201 C

ALLEGATO E – DICHIARAZIONE CONFLITTO D'INTERESSI

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA ALLA SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
DI CONFLITTO DI INTERESSI
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto:

Il/la sottoscritto/a ,

nato/a a () il / /

e residente in Prov. ()

in via n. C.F.

In qualità di (indicare una delle seguenti opzioni)

☐ legale rappresentante e titolare effettivo

oppure

☐ legale rappresentante

oppure

☐ titolare effettivo

dell'impresa partecipante alla procedura di affidamento come di seguito identificata:

ragione sociale

C.F./P.IVA con sede a ()

in via n. CAP

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, pertanto,

DICHIARA

☐ che sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.

In particolare dichiara la sussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016* in relazione al personale della stazione appaltante e/o a uno o più soggetti, anche esterni, che abbiano partecipato

alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi modo, l'esito:

☐ che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.

In particolare dichiara la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016* in relazione al personale della stazione appaltante e/o a tutti i soggetti, anche esterni, che abbiano partecipato alla predisposizione dei documenti di gara o che possano influenzarne, in qualsiasi modo, l'esito.

DICHIARA ALTRESÍ

di assumere in ogni caso, fin d'ora, l'impegno, qualora in un momento successivo sopraggiunga una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia ai soggetti competenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali è indicato nei documenti della procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:

- copia fotostatica del documento d'identità**

Luogo e data

Il/la dichiarante
(firmato digitalmente)

** N.B.: l'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016 recita: Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.*

*** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente*

ALLEGATO F – MODULO DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO CON SCHEDA AGGIUNTIVA

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Oggetto:

Il/la sottoscritto/a ,

nato/a a () il / /

e residente in Prov. ()

in via n. C.F.

In qualità di legale rappresentante della ditta come di seguito identificata:

ragione sociale

C.F./P.IVA con sede a ()

in via n. CAP

(indicare una delle seguenti opzioni)

☐ partecipante alla procedura di affidamento in oggetto

☐ subappaltatrice

(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d'impresa – RTI)

☐ mandataria

☐ mandante

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **ai fini dell'identificazione del "titolare effettivo"**, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto,

DICHIARA

☐ di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata

☐ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato)*

Cognome Nome
nato/a a () il / /
e residente in Prov. ()
in via n.
Doc. d'identità n. ☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente
rilasciato in data / / da
Codice Fiscale

☐ di non essere il titolare effettivo;

Il/i titolare/i effettivo/i dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:

(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato)*

Cognome Nome
nato/a a () il / /
e residente in Prov. ()
in via n.
Doc. d'identità n. ☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente
rilasciato in data / / da
Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i è/sono stato/i individuato/i sulla base del seguente criterio *(specificare il criterio applicato indicando i dati richiesti)*:

Nel caso in cui si tratti di società di capitali:

Criterio dell'assetto proprietario

☐ Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale dell'operatore economico, detenuta da una persona fisica:

(specificare la percentuale di partecipazione);

☐ costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale dell'operatore economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona: *(specificare la percentuale di partecipazione e i riferimenti relativi*

alle società controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la percentuale di partecipazione)

Criterio del controllo

Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- ☐ del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- ☐ del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- ☐ dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Criterio residuale

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di:

- ☐ rappresentanza legale,
- ☐ amministrazione
- ☐ direzione

dell'operatore economico.

(indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati)

Nel caso si tratti di una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ☐ i fondatori, ove in vita;
- ☐ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- ☐ i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali),

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali è indicato nei documenti della procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:

- foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
- copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)

* allegato presente in caso di pluralità di titolari effettivi

** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente

Dati relativi agli ulteriori titolari effettivi

Cognome Nome
nato/a a () il / /
e residente in Prov. ()
in via n.
Doc. d'identità n. ☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente
rilasciato in data / / da
Codice Fiscale

Cognome Nome
nato/a a () il / /
e residente in Prov. ()
in via n.
Doc. d'identità n. ☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente
rilasciato in data / / da
Codice Fiscale

Cognome Nome
nato/a a () il / /
e residente in Prov. ()
in via n.
Doc. d'identità n. ☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente
rilasciato in data / / da
Codice Fiscale
